



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione fallimentare

Il Giudice designato

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

EX ART. 14 QUATERDECIES L. 3/2012

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato

PROMOSSO DA

nata a

residente in

rappresentata e difesa, come da procura allegata in atti,

dall'Avv.

del Foro di Milano, presso il cui Studio ha

eletto domicilio.

Premesso che:

- a seguito del ricorso per la liquidazione dei beni presentato dalla _____ iscritto a ruolo il 20/10/2020 e dichiarato inammissibile con provvedimento del 31/12/2020, con successiva istanza depositata il 22/10/2021 la debitrice incapiente chiedeva di essere ammessa alla procedura di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012, introdotto con D.L. 137/2020 e convertito con L. 176/2020;
- _____ accettava, quale gestore della crisi, l'incarico di O.C.C. per la procedura in esame.

Rilevato in fatto che:

- sono stati allegati alla domanda, successivamente integrata in data 02/03/2022 e 10/03/2022: a) l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute; b) documentazione attestante la situazione reddituale della _____ con l'indicazione delle attuali entrate di cui quest'ultima gode; c) la relazione particolareggiata dell'O.C.C.;
- dall'anzidetta documentazione, emerge la capacità della _____ di gestire virtuosamente le proprie risorse finanziarie, in quanto dagli estratti conto emerge che sino al 2016 il saldo risultava sempre in attivo;
- pertanto, il deterioramento della situazione economica dell'odierna istante e la conseguenziale impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, emersi con gli scoperti di conto corrente a partire dal 2017, sono riconducibili esclusivamente alla soggezione indotta nella _____ dalle



violenze psico-fisiche perpetrate dall'allora compagno nel periodo 2015-2018;

nel periodo 2015-

- in particolare, il : aveva creato un clima familiare di intimidazione e soggezione a danno della debitrice, clima che gli consentiva di sperperare nella soddisfazione dei propri vizi personali (alcool e gioco d'azzardo) le risorse familiari provenienti esclusivamente dalla attività lavorativa della dipendente presso
- la gravità e continuità del comportamento posto in essere dal : sono confermati e provati dall'esito del giudizio penale a carico dello stesso, conclusosi con la condanna di quest'ultimo a tre anni di reclusione per i delitti ex artt. 582, 585, 576 n. 5, 572 e 61 n.11 c.p. ed alla rifusione dell'importo di € 10.000,00 a titolo di provvisorio in favore della somma allo stato non corrisposta;
- l'indebitamento complessivo è pari ad € 61.465,70 e risulta avere origine da fonti di varia natura (finanziamenti, tributaria, sanzioni amministrative per multe non pagate, bolli auto non pagati e canoni di locazione), tutte riconducibili al descritto comportamento del ;
- ad aggravare il dissesto della situazione economica della ricorrente è intervenuto il fallimento della con sentenza n. 101/2020 del 23/10/2020 dell'intestato Tribunale, e conseguente perdita dell'impiego;
- dalle certificazioni uniche relative agli anni 2017, 2018 e 2019 nonché dall'ISEE 2020 si evince la progressiva perdita di reddito della debitrice, passato da € 21.033,31 nel 2017 a € 21.547,57 nel 2018, € 21.149,00 nel 2019 ed € 7.465,86 nel 2020;
- le uniche entrate di cui attualmente dispone la : derivano dagli ammortizzatori sociali riconosciuti in suo favore;
- le risorse mensili nette si attestano ad € 470,27, insufficienti pertanto a far fronte alle spese correnti necessarie per il mantenimento proprio e delle due figlie minori quantificate in € 1.376,00 dall'OCC in applicazione degli indici di cui al comma 2 dell'art. 14 quaterdecies L.3/2012;
- l'odierna istante, laddove dovessero sorgere in futuro utilità economico-patrimoniali e laddove dovesse ricevere la somma di € 10.000,00 dal ha manifestato la propria disponibilità ad onorare gli impegni e le obbligazioni assunte nei prossimi quattro anni;
- dal casellario giudiziale non c'è evidenza di carichi pendenti in capo alla debitrice.

Rilevato in diritto che:

- il nuovo Codice della crisi d'impresa prevede l'esdebitazione del debitore incapiente, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal c.d. "Decreto Ristori" (D.L. 137/2020) con l'innesto dell'art. 14-quaterdecies nella L. 3/2012;
- a tale istituto può accedere, una sola volta nella propria vita, il debitore persona fisica che si trova nell'impossibilità attuale e futura di offrire alcuna utilità ai propri creditori, stante l'assenza e/o l'insufficienza di adeguati patrimonio e redditi utilizzabili a tal fine;



- requisito essenziale per poter godere del beneficio è la meritevolezza del debitore incapiente, declinata come situazione di sovraindebitamento non riconducibile a dolo o colpa grave e assenza di atti in frode ai creditori nell'intento di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto;
- la giurisprudenza di merito, in ordine al citato requisito, ha di recente affermato che *"nell'ambito di un procedimento di esdebitazione ex art. 14 quaterdecies L. 3/2012, il Tribunale di Milano ha ritenuto meritevole di esdebitazione il debitore che abbia omissis di pagare sistematicamente l'Erario e non abbia potuto rimediare al debito accumulato per uno shock esogeno"* (Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 25/11/2021);
- pertanto, l'incidenza di un fattore completamente esterno alla sfera volitiva dell'istante (c.d. "shock esogeno"), in grado di coartare il comportamento del debitore al punto da condizionarne in negativo la capacità di adempiere alle obbligazioni, è dunque elemento che concorre a configurare il requisito di meritevolezza richiesto;
- per i quattro anni successivi alla concessione della misura, la situazione economica e patrimoniale del debitore rimarrà monitorata dalla competente Autorità Giudiziarica poiché, se dovessero sorgere nuove entrate rilevanti non inferiori al 10% del dovuto e dedotto quanto necessario al mantenimento del debitore e della propria famiglia, il ricorrente dovrà procedere al soddisfacimento anche parziale delle pretese creditorie;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 14-quaterdecies L. 3/2012, l'O.C.C. è tenuto ad effettuare verifiche informative periodiche presso il debitore, al fine di accertare la sua situazione economico-patrimoniale;
- laddove sopravvengano delle nuove utilità nel patrimonio dell'esdebitato incapiente tali da poter soddisfare anche parzialmente le ragioni creditorie, e purché non si tratti di sopravvenienze dipendenti da eventuali omissioni informative e comunicative pregresse poste in essere dall'istante, l'O.C.C. dovrà provvedere alla gestione della liquidazione dei beni sopravvenuti.

In applicazione dei citati principi al caso di specie si ritiene che:

- l'indebitamento della _____ non è conseguenza di un suo comportamento doloso e/o colposo in danno dei creditori, non risultando compiuti atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni né atti impugnati da parte dei creditori e dovendosi ricondurre tale situazione di dissesto economico-finanziario dell'istante esclusivamente allo scriteriato *modus operandi* assunto dall'ex compagno _____;
- la debitrice non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti previste dall'art. 1 del R.D. n. 267/42, non rientrando tra i soggetti fallibili;
- ella non ha fatto ricorso, nel precedente quinquennio, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012;
- l'O.C.C., nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dall'istante, ha dato giudizio complessivamente positivo, attestando come veritiera la situazione complessiva attiva e passiva della ricorrente;



- l'O.C.C. deve effettuare verifiche e approfondimenti periodici a carattere semestrale presso la _____ fino alla decorrenza del termine quadriennale successivo all'emissione del presente decreto di esdebitazione, con la finalità di accertare e valutare l'evoluzione dello stato economico-finanziario della debitrice stessa;

Ciò premesso e ritenuto,

**P.Q.M.
DICHIARA**

Definitivamente inesigibili, nei confronti della debitrice
i debiti maturati ed indicati nell'istanza;

ORDINA

alla debitrice, a pena di revoca del beneficio, per le quattro annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 10/10/2022 e poi per il 2023, 2024 e 2025 entro la stessa data, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione (sia positiva che negativa) e di depositarla a mani dell'O.C.C., il quale dovrà ogni anno accompagnare la relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, commi 1, 2 e 9 L. 3/2012;

all'O.C.C. di comunicare il presente decreto ai creditori ai sensi dell'art. 14 quaterdecies, comma 8, L. 3/2012;

all'O.C.C. di effettuare verifiche periodiche a cadenza semestrale presso la _____ con termine da calcolarsi a far data dall'emissione del presente decreto, al fine di verificare l'evoluzione della situazione economico-patrimoniale della debitrice stessa, ai sensi dell'art. 14 quaterdecies comma 9 L. 3/2012.

Così deciso in Monza in data 5.4.2022.

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Caterina Giovanetti

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

